



Decreto Dirigenziale n. 209 del 20/12/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 2 Interventi per la produz.agr.produz. agro-alim. mercati agr.li consul.merc.

Oggetto dell'Atto:

REG. CE N. 491/2008 E REG. CE N. 555/2008. DM N. 6822 DEL 13 OTTOBRE 2011.
APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI CON
MODIFICA ALL'ALLEGATO A DELLA DGR 2080/2008.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Reg. (CE) n. 1234/2007, modificato con Reg. CE n. 491/2009 del 25 maggio 2009, ha abrogato il Reg. CE 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'8 agosto 2008 n. 2553 con il quale, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, stabilisce le modalità e le condizioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e corrispondere gli aiuti previsti;
- con DGR n. 2080 del 30 dicembre 2008 sono state emanate le disposizioni regionali attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6822 del 13 ottobre 2011 ha modificato il decreto dell'8/08/2008 prevedendo, tra l'altro, che l'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna Regione o Provincia autonoma non può superare Euro 12.350,00 (dodicimilatrecentocinquanta/00) ad ettaro mentre, nelle Regioni di convergenza, l'importo medio è pari a Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) ad ettaro";
- il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato inviato alla Commissione UE in data 30 giugno 2009 e contiene, tra l'altro, le misure relative alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base dell'esperienza maturata nel corso delle tre precedenti campagne di applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, occorre modificare alcune punti delle

- disposizioni regionali attuative contenute nell'allegato A della citata DGR n. 2080/2008, ed in particolare, a seguito del DM n. 6822 del 13 ottobre 2011 occorre adeguare l'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro, che in Regione Campania è pari a Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) ad ettaro;
- occorre poi modificare altri parametri tipo la densità media delle barbatelle che da 3300 ad ettaro viene ridotta a 3000 barbatelle ad ettaro, salvo deroghe di cui all'allegato A3 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché altre piccole variazioni che non alterano gli obiettivi del piano stesso;
 - le variazioni apportate e contenute nell'allegato A3, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in conformità a quanto stabilito dalla DGR 2080/2008, non comportano sostanziali modifiche e non alterano gli obiettivi delle richiamate disposizioni ma rendono più celere la spesa delle risorse comunitarie assegnate alla Regione;
 - la finalità del programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è quella di adeguare la produzione vitivinicola alle esigenze del mercato attraverso l'impiego di varietà autoctone e, comunque, comprese nei rispettivi disciplinari di produzione nonché l'utilizzo di forme di allevamento meno espanse e adatte alla meccanizzazione, anche parziale, delle operazioni colturali;
 - il regime di sostegno comunitario per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica con decorrenza dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2013.

RITENUTO di :

- consentire ai viticoltori interessati di avvalersi dei contributi comunitari previsti per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche per la campagna 2011/2012;
- consentire, ai viticoltori interessati di presentare le domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a decorrere dal 22 dicembre 2011 e fino al 29 febbraio 2012, salvo diversa indicazione riportata nella Circolare AGEA di prossima pubblicazione.

TENUTO CONTO che è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate.

VISTO:

- l'art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006";
- l'articolo 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 02 – Interventi Produzione Agricola

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;

1. Di approvare le modifiche alle disposizioni regionali in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, già emanate con la DGR n. 2080 del 30 dicembre 2008, riportate nell'allegato A3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di consentire agli interessati di presentare le istanze di contributo di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a decorrere dalla data del 22 dicembre 2011, data di apertura del portale SIAN, fino al 29 febbraio 2012, salvo l'indicazione di altra data indicata dall'AGEA nella propria circolare di campagna.

Il presente provvedimento, compreso l'allegato A3, è trasmesso:

- al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'AGEA;
- agli STAPA-CePICA per l'applicazione;
- al Settore SIRCA per la divulgazione;
- al BURC per la pubblicazione, compreso l'allegato A3, a valere come notifica a tutti gli effetti di legge.

F.to Irlando